zione ; i corsi presi in considerazione per la fissazione dei prezzi di riferimento sono quelli accertati in Francia e in Italia ;

considerando che occorre fissare prezzi di riferimento per decade o per mese onde tener conto delle variazioni stagionali dei prezzi delle pesche ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofruticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per le pesche (voce 08.07 B della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati come segue per i prodotti della categoria « I » prevista dalle norme comuni di qualità :

giugno	1ª decade	—
	2ª decade	30,4
	3ª decade	26,6
luglio		23,6
agosto		22,1
settembre		20,4

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed è applicabile fino al 30 aprile 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1039/69 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 1969
che fissa i prezzi di riferimento per le pere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 23 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato l'ultima volta dal regolamento n. 1040/67/CEE (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23, nel testo risultante dal regolamento n. 65/65/CEE (3), prevede la fissazione di prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità; che il prezzo di riferimento è uguale alla media aritmetica dei prezzi alla produzione di ciascuno Stato membro, maggiorata di un importo fissato sulla base degli oneri di commercializzazione che gravano sui prodotti di origine comunitaria, valutati al fine di rendere comparabili, nella stessa fase di commercializzazione, il prezzo di riferimento e i prezzi dei prodotti importati in provenienza dai paesi terzi ;

considerando che i dati comunicati dagli Stati membri conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento n. 99/65/CEE (4) per le pere della categoria « I » delle norme comuni di qualità delle varietà Durondeau, Favorita di Clapp, Precoce di Trevoux, Buttirra Hardy (Gellerts), Charneux (Légipont), Conférence, Dr Guyot, Alexandrine Douillard, William's, Kaiser (Imperatore), Passacrassana, Coscia, Trionfo di Vienna, Louise bonne d'Avranches, Alexandre Lucas, che sono tra le più importanti coltivate nella Comunità, permettono di determinare la media

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 965/62.
(2) GU n. 314 del 23. 12. 1967, pag. 7.
(3) GU n. 86 del 20. 5. 1965, pag. 1458/65.
(4) GU n. 124 dell'8. 7. 1965, pag. 2109/65.

aritmetica dei prezzi alla produzione secondo i criteri previsti dall'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 23 e dall'articolo 1 del regolamento n. 99/65/CEE ;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento n. 99/65/CEE, l'importo da aggiungere alla media aritmetica dei prezzi alla produzione è composto di un elemento uguale a 0,1 unità di conto per 100 kg netti e di un elemento corrispondente al 6 % della media aritmetica dei prezzi alla produzione ; i corsi presi in considerazione per la fissazione dei prezzi di riferimento sono quelli constatati nel Belgio, in Germania, in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi ;

considerando che occorre fissare prezzi di riferimento per mese onde tener conto delle variazioni stagionali dei prezzi delle pere ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento per le pere (voce 08.06 B della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netti, sono fissati per i prodotti della categoria « I » prevista nelle norme comuni di qualità come segue :

giugno	—
luglio	16,3
agosto	14,1
settembre	14,5
ottobre	16,0
novembre	15,9
dicembre	17,6
gennaio	19,4
febbraio	21,0
marzo	21,3
aprile	13,8
maggio	—

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile fino al 31 maggio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 1969.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY